



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione Numero 15 del 01/08/2020

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno **uno** del mese di Agosto, alle ore **11:10**, presso la sala consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** e in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

**Presiede il Sindaco Giacomo Tarrini**

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

Convocati	Funzione	Presenza
TARRINI GIACOMO	Sindaco	X
BIANCO SABRINA	Consigliere	Assente
DEGL'INNOCENTI MAYA	Consigliere	X
REGOLINI PAOLO	Consigliere	X
AGOSTINI ELISA	Consigliere	Assente
MARTINI MICHELE	Consigliere	Assente
FATTORINI ELIA	Consigliere	X
FATTORINI ALESSANDRO	Consigliere	X
GIROLAMI CONSUELO	Consigliere	X
PUGLISI ALBERTO	Consigliere	X
BRUNI ELISA	Consigliere	X

Presenti n°8

Assenti n°3

Il Segretario Comunale dott. Marco Ciancaglini assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, e procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà lettura delle tariffe.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio comunale è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)

per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare l'agevolazione prevista per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura delle attività a causa dei provvedimenti emergenziali in materia di contenimento da contagio COVID-19, finanziata con risorse proprie del bilancio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 settembre 2020
- seconda rata: 30 novembre 2020

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pisa sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 27 comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- con Decreto del Ministero Interno in data 28/02/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, è stato differito al 30 aprile 2020;
- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;
- in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020.

Visto inoltre che:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.
- 4) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.
- 5) Di dare atto che l'agevolazione prevista per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura delle attività a causa dei provvedimenti emergenziali in materia di contenimento da contagio COVID-19, è finanziata con risorse proprie del bilancio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013.
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa nella misura del 5%.
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 30 settembre 2020
  - seconda rata: 30 novembre 2020.
- 8) Di pubblicare il regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
dott. Marco Ciancaglini/ ArubaPEC S.p.A.

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente	33.659,35	0,82	308,84	1,14	0,509431	87,065252
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti	13.470,00	0,92	119,00	2,40	0,571557	183,295268
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti	11.468,00	1,03	87,00	2,56	0,639896	195,514952
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti	7.527,00	1,10	56,00	2,60	0,683384	198,569874
1 .5	USO DOMESTICO-Cinque componenti	1.204,00	1,17	10,00	2,64	0,726872	201,624795
1 .6	USO DOMESTICO-Sei o piu` componenti	72,00	1,21	1,00	2,66	0,751722	203,152255
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente	1.108,00	0,82	12,00	0,00	0,509431	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-Box due componenti	184,00	0,92	3,00	0,00	0,571557	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti	126,00	1,03	3,00	0,00	0,639896	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti	87,00	1,10	0,00	0,00	0,683384	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-USO STAGIONALE	764,00	0,57	5,00	0,79	0,356602	60,945676
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-BIODECOMPOSTER	4.640,00	0,73	27,00	1,02	0,458488	78,358727
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-BIODECOMPOSTER	6.417,00	0,82	37,00	2,16	0,514401	164,965741
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-BIODECOMPOSTER	4.453,00	0,92	26,00	2,30	0,575906	175,963457
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-BIODECOMPOSTER	1.087,00	0,99	8,00	2,34	0,615045	178,712886
1 .5	USO DOMESTICO-Cinque componenti-BIODECOMPOSTER	312,00	1,05	2,00	2,37	0,654185	181,462315
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-BIODECOMPOSTER	27,00	0,73	0,00	0,00	0,458488	0,000000

Piano finanziario TARI2019

1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-BIODEGRADABILI	40,00	0,92	0,00	0,00	0,575906	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti-BIODEGRADABILI	22,00	0,99	0,00	0,00	0,615045	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-Cinque componenti-BIODEGRADABILI-HANDICAP	287,00	1,05	1,00	2,37	0,654185	181,462315
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-BIODEGRADABILI-Riduzione Unico Occupante	138,00	0,73	1,00	1,02	0,458488	78,358727
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-CASE VUOTE	626,05	0,82	35,06	1,14	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-CASE VUOTE	2,00	0,92	2,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-CASE VUOTE	3,00	1,03	3,00	2,56	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-CASE VUOTE	2,00	1,10	3,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-CASE VUOTE	5,00	0,82	4,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-Box due componenti-CASE VUOTE	2,00	0,92	2,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-CASE VUOTE	1,00	1,03	1,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti-CASE VUOTE	2,00	1,10	2,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-FUORI AREA	80,00	0,24	1,00	0,34	0,152829	26,119575
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-HANDICAP	301,00	0,82	3,00	1,14	0,509431	87,065252
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-HANDICAP	212,00	0,92	1,00	2,40	0,571557	183,295268
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-HANDICAP	114,00	1,03	1,00	2,56	0,639896	195,514952
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-HANDICAP	42,00	0,82	0,00	0,00	0,509431	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-HANDICAP	52,00	1,03	1,00	0,00	0,639896	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-INDIGENZA	174,00	0,82	2,00	1,14	0,509431	87,065252
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-Invalidita	84,00	0,82	1,00	1,14	0,509431	87,065252
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-Invalidita	62,00	1,03	1,00	2,56	0,639896	195,514952
1 .2	USO DOMESTICO-Due	74,00	0,92	1,00	2,40	0,571557	183,295268

Piano finanziario TARI2019

	componenti-REDDITO MINIMO						
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-Residenti Aire	110,00	<b>0,57</b>	1,00	<b>0,79</b>	<b>0,356602</b>	<b>60,945676</b>
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-Riduzione Soffitte	127,00	<b>0,55</b>	1,00	<b>1,30</b>	<b>0,341692</b>	<b>99,284937</b>
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-USO STAGIONALE	23.187,23	<b>0,57</b>	215,93	<b>0,79</b>	<b>0,356602</b>	<b>60,945676</b>
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-USO STAGIONALE	939,00	<b>0,64</b>	10,00	<b>1,68</b>	<b>0,400090</b>	<b>128,306687</b>
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-USO STAGIONALE	495,00	<b>0,72</b>	4,00	<b>1,79</b>	<b>0,447927</b>	<b>136,860467</b>
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-USO STAGIONALE	249,00	<b>0,77</b>	2,00	<b>1,82</b>	<b>0,478368</b>	<b>138,998911</b>
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-USO STAGIONALE	446,00	<b>0,57</b>	6,00	<b>0,00</b>	<b>0,356602</b>	<b>0,000000</b>
1 .8	USO DOMESTICO-Box due componenti-USO STAGIONALE	38,00	<b>0,64</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,400090</b>	<b>0,000000</b>
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-USO STAGIONALE	60,00	<b>0,72</b>	2,00	<b>0,00</b>	<b>0,447927</b>	<b>0,000000</b>
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti-USO STAGIONALE	25,00	<b>0,77</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,478368</b>	<b>0,000000</b>



**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	446,00	<b>0,90</b>	<b>7,66</b>	<b>0,780447</b>	<b>1,484757</b>
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	120,00	<b>1,28</b>	<b>10,80</b>	<b>1,109969</b>	<b>2,093392</b>
2 .3	AREE SCOPERTE OPERATIVE	300,00	<b>0,39</b>	<b>3,36</b>	<b>0,338193</b>	<b>0,651277</b>
2 .4	Esposizioni,autosaloni	0,00	<b>0,12</b>	<b>0,98</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE	1.697,00	<b>1,10</b>	<b>9,31</b>	<b>0,953880</b>	<b>1,804581</b>
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE	4.027,00	<b>0,80</b>	<b>6,80</b>	<b>0,693730</b>	<b>1,318061</b>
2 .7	Case di cura e riposo	0,00	<b>0,47</b>	<b>3,94</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
2 .8	Uffici,agenzie,studi professionali	232,00	<b>1,64</b>	<b>13,88</b>	<b>1,422148</b>	<b>2,690396</b>
2 .9	Banche ed istituti di credito	182,00	<b>0,80</b>	<b>6,78</b>	<b>0,693730</b>	<b>1,314185</b>
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	214,00	<b>1,65</b>	<b>14,07</b>	<b>1,430820</b>	<b>2,727225</b>
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	82,00	<b>1,68</b>	<b>14,24</b>	<b>1,456835</b>	<b>2,760176</b>
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idra	491,00	<b>1,50</b>	<b>12,81</b>	<b>1,300745</b>	<b>2,482996</b>
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	43,00	<b>1,45</b>	<b>12,34</b>	<b>1,257387</b>	<b>2,391894</b>
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	825,00	<b>1,32</b>	<b>11,25</b>	<b>1,144656</b>	<b>2,180617</b>
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	357,00	<b>1,50</b>	<b>12,78</b>	<b>1,300745</b>	<b>2,477181</b>
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	640,00	<b>3,19</b>	<b>27,11</b>	<b>2,766252</b>	<b>5,254802</b>
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	216,00	<b>3,00</b>	<b>25,52</b>	<b>2,601491</b>	<b>4,946608</b>
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	430,00	<b>2,44</b>	<b>20,72</b>	<b>2,115879</b>	<b>4,016212</b>
2 .19	PLURILIC ALIMENT E/O MISTE, AZIENDE AGRIC	698,00	<b>0,57</b>	<b>4,80</b>	<b>0,494283</b>	<b>0,930396</b>
2 .21	Discoteche, night club	0,00	<b>0,50</b>	<b>4,26</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>

Piano finanziario TARI2019

2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici--- NON ATTIVO --	366,00	1,50	12,78	1,300745	2,477181
2 .3	AREE SCOPERTE OPERATIVE-Agriturismo	96,00	0,33	2,85	0,287464	0,553585
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE-Agriturismo	261,00	0,93	7,91	0,810798	1,533894
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-Agriturismo	2.261,00	0,68	5,78	0,589671	1,120352
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-Agriturismo-Attività Stagi	1.082,00	0,47	4,04	0,412769	0,784246
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-Agriturismo-CASE VUOTE	1,00	0,80	6,80	0,000000	0,000000
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form-Attività Stagion	44,00	1,70	14,50	1,481115	2,811348
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE-Attività Stagionale Utenze	800,00	0,65	5,53	0,567558	1,073716
2 .4	Esposizioni,autosaloni-CASE VUOTE	1,00	0,12	0,98	0,000000	0,000000
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE-CASE VUOTE	1,00	1,10	9,31	0,000000	0,000000
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-CASE VUOTE	225,00	0,80	6,80	0,000000	0,000000
2 .7	Case di cura e riposo-CASE VUOTE	1,00	0,47	3,94	0,000000	0,000000
2 .19	PLURILIC ALIMENT E/O MISTE,AZIENDE AGRIC-CASE VUOTE	4,00	0,57	4,80	0,000000	0,000000
2 .21	Discoteche,night club-CASE VUOTE	1,00	0,50	4,26	0,000000	0,000000
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu-SCUOLE ART 33BIS	731,00	0,90	7,66	0,000000	0,000000
2 .19	PLURILIC ALIMENT E/O MISTE,AZIENDE AGRIC-RIDUZIONE SPECIALI	95,00	0,28	2,40	0,247141	0,465198